

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI ANCONA
Comune di CASTELFIDARDO

ADOTTATO con delibera/e C.C.

nn. 81

del 29.9.09

Il Presidente Il Segretario



APPROVATO con delibera/e C.C.

nn. 48

del 27.4.2010

Il Presidente Il Segretario



REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI

FISSI DI RADIOCOMUNICAZIONE

appc gorizia

ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
gorizia

mauro attura
albo sezione A
numero 128
architetto

Arch. Mauro Attura, Grado (GO)

P.I. Dino Damian, Cazzago (VE)

Avv. Francesco Vettori, Vicenza

10 luglio 2008

COMUNE DI CASTELFIDARDO

REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI FISSI DI RADIOCOMUNICAZIONE

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi della L.R. Marche 13 novembre 2001 n. 25, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti fissi di radiocomunicazione nel territorio del Comune di Castelfidardo al fine di

- garantire un adeguato sviluppo delle reti e la parità di condizione tra i diversi gestori,
- creare una disciplina per un costante flusso documentale tra Comune e gestori,
- favorire una corretta informazione della popolazione,
- rendere la popolazione partecipe alle scelte di programmazione,
- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di tali impianti,
- minimizzare l'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico,
- minimizzare i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano,
- perseguire il raggiungimento di ulteriori obiettivi di qualità.

Art. 2 - Obiettivi

L'intervento comunale è diretto ad individuare e disciplinare sul proprio territorio i siti più idonei per l'insediamento dei nuovi impianti e a programmare la delocalizzazione degli esistenti non ricompresi e previsti dalla nuova pianificazione, e comunque irrispettosi dei divieti di cui all'art. 7 della L.R. n. 25/2001.

Art. 3 – Installazione di impianti con standard DVB-H

L'installazione degli impianti progettati per operare nelle bande VHF III, UHF IV-V ed L, è vietata nei luoghi di cui all'art. 7, comma 1, della Legge regionale n. 25/2001; in ogni caso, per quanto attiene all'installazione di impianti ausiliari (c.d. *gap filler*), fermi i già citati divieti, questi potranno essere oggetto di autorizzazione comunale solo se funzionali ad una copertura non esterna all'area di servizio degli impianti primari, autorizzati dal Ministero, e limitata alle "zone d'ombra" di questi ultimi; la necessità di copertura dovrà essere tecnicamente e documentalmente provata dal richiedente.

Art. 4 – Installazione di impianti per telefonia mobile

La progettazione e la realizzazione di tali sistemi fissi di comunicazione, come dettato dall'art. 4 del D.M. 381/98, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio; ai fini di una loro corretta localizzazione si dovranno privilegiare i siti di proprietà comunale affinché, da un canto, siano offerte ai gestori, con un unico interlocutore-locatore, garanzie di *par conditio*, dall'altro, siano evitate possibili sperequazioni nei rapporti tra privati.

Per eventuali siti posti in aree private, ove queste non si intendano acquisire al patrimonio comunale, andranno disposte specifiche convenzioni che prevedano il rilascio di permessi a costruire vincolati ai limiti e alle prescrizioni previste nelle norme regolamentari comunali.

Art. 5 – Localizzazione per gli impianti di telefonia mobile

La localizzazione dei siti idonei viene espressa con l'adozione di una prima variante al P.R.G., diretta ad individuare l'area "estesa" interessata ad ogni possibile insediamento, e quindi con un Piano Attuativo di iniziativa comunale con specifica individuazione degli Ambiti e dei siti. Tali piani, non costituenti varianti al P.R.G., permetteranno i necessari adeguamenti che si dovessero presentare nel futuro, con la previsione di ulteriori siti in rapporto alle nuove tecnologie e richieste del mercato, attraverso una procedura di pianificazione concertata che assicuri la necessaria elasticità. Solo i siti espressamente già individuati dalla pianificazione comunale come idonei all'installazione degli impianti radio base potranno essere oggetto di domanda di realizzazione da parte dei gestori, incontrando viceversa ogni diversa richiesta motivato consequenziale diniego.

Art. 6– Iter istruttorio per le nuove installazioni

Ogni gestore è tenuto, entro il 30 settembre di ciascun anno, a presentare all'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, il programma di sviluppo della propria rete, con l'indicazione delle nuove installazioni che intende realizzare per l'anno successivo. Ove le installazioni non fossero ricomprese tra i siti già individuati dalla pianificazione comunale il gestore dovrà specificare le aree di ricerca con l'indicazione della tipologia di massima dell'impianto, la sua presunta potenza e le indicazioni tecniche che rammostrino le specifiche esigenze di servizio. Tali indicazioni da parte dei gestori sono dirette ad attivare una procedura di pianificazione concertata: questa prevede l'indizione entro 30 giorni di un tavolo di lavoro, al quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti interessati, cittadini e portatori di interessi, che dovranno esprimere ogni parere entro tre mesi. In caso di mancata presentazione del parere si prescinde da esso. Tale procedura è propedeutica, per le nuove installazioni non comprese tra i siti già inseriti nella pianificazione, alla formazione della variante al Piano Attuativo per la adozione e approvazione da parte del Comune. Ove le installazioni fossero ricomprese nell'Ambito di Confine, l'Amministrazione provvederà a richiedere parere ai Comuni limitrofi. Nessuna domanda di nuova installazione, salvo espressa motivata deroga da parte dell'Amministrazione, potrà essere presa in considerazione se non relativa a piani di sviluppo e indicazioni presentate dai gestori entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Art. 7 – Documentazione per la richiesta di installazione o modifica degli impianti

Nella relazione tecnica di cui al punto f) dell'Allegato B della L.R. n. 25/2001, che i gestori dovranno presentare, le misure di fondo del campo elettromagnetico preesistente dovranno comprendere almeno cinque rilievi effettuati nei piani più alti (a 1.5 metri dal piano di calpestio) delle abitazioni comprese nel raggio dei 300 metri dal nuovo insediamento. Le misure dovranno essere effettuate di preferenza nei poggioli o nei terrazzi degli appartamenti, ponendo particolare attenzione agli insediamenti esistenti, al fine di individuare i punti di maggior intensità del segnale: questi rilievi potranno essere valutati da un professionista di fiducia dell'Amministrazione Comunale, chiamato ad esprimere la propria valutazione in merito, ed in caso di dubbi o incertezze sull'esito dei rilievi tali misure dovranno essere ripetute. Per evitare inutili contrapposizioni i rilievi dovranno essere effettuati nelle ore di maggior traffico telefonico, sui cui orari i gestori della telefonia mobile detengono registrazioni per un'ampia casistica.

Ai fini di una maggior speditezza istruttoria, il richiedente dovrà altresì presentare la seguente ulteriore documentazione:

- a. dimensioni dei volumi geometrici di rispetto attorno all'antenna in riferimento a 20 V/m, a 6 V/m e a 3 V/m e dei volumi ipotetici di massimo sviluppo degli edifici secondo le previsioni del Piano Regolatore;
- b. elenco delle antenne paraboliche per i ponti radio corredato dalle caratteristiche elettriche e meccaniche, nonché la quota d'installazione e la direzione di puntamento.
- c. rilievo altimetrico, nei casi in cui il contesto lo richieda;
- d. rilievo vegetazionale, con specificazione della presenza di arbusti, alberi, tipo di essenze, dimensioni;
- e. inserimento paesaggistico, anche attraverso fotomontaggi, elaborazioni al *computer*, dai percorsi-viabilità dell'intorno e dalla viabilità a grande distanza.

Art. 8 – Regole generali per le realizzazioni

Per limitare il numero di installazioni è prescritto, di norma, l'uso in *co-siting* dei pali di sostegno, con un massimo di due gestori per ciascun supporto; ciascun singolo sito troverà una sua dettagliata previsione negli stessi contratti di locazione predisposti dal Comune, e che i gestori saranno chiamati a sottoscrivere, con le rispettive specifiche condizioni il cui rispetto ed accettazione è da ritenersi essenziale per il rilascio o meno del godimento dell'area; a tal riguardo, il primo gestore che s'insedia nel sito designato è tenuto a realizzare un sostegno ai propri sistemi radianti anche in funzione delle esigenze di un altro gestore che successivamente dovesse chiedere di installarsi: a tale proposito la richiesta di permesso di costruire dovrà essere sottoscritta, per adesione, dagli altri tre gestori, di cui uno si dichiara disponibile a condividere il sostegno per la sua installazione anche futura.

E' vietata l'installazione di tralicci o pali poligonali con sbracci; è vietata l'installazione di ballatoi. I supporti degli apparati di trasmissione e ricezione devono avere un'altezza tale che il centro elettrico del sistema radiante più basso sia posizionato ad almeno 30 metri dal suolo, e la massima altezza di tali strutture va comunque limitata a metri 40 dal suolo, salva una diversa specifica e puntuale normativa descritta nel Piano Attuativo.

I sistemi radianti di ogni gestore, relativi a ciascun sito, saranno costituiti da un massimo di un'antenna per settore, quindi un massimo di tre antenne per un impianto trisetoriale bibanda; le bande utilizzate saranno pertanto al massimo due.

Con l'insediamento di più impianti nel medesimo sito dovrà essere valutata, in sede progettuale, la loro massima espansione; il campo elettrico complessivo, nel territorio circostante, è dato dalla somma quadratica dei contributi di ogni impianto, secondo la formula sotto rappresentata

$$E_m = \sqrt{(E_1^2 + E_2^2 + E_3^2)}$$

a cui va sommato algebricamente il valore di "fondo elettrico" dovuto alla presenza nel territorio di altri impianti a radiofrequenza che determinano valori di campo significativi.

Si stabilisce altresì un numero massimo di due impianti nella stessa zona (due supporti ospitanti 2 gestori in *co-siting*); se un gestore intende usare un impianto a doppia banda, a prescindere dal numero di portanti impiegate tale impianto è da considerarsi a tutti gli effetti equivalente a due impianti (anche nel caso d'uso d'antenne bi-banda a singola o doppia polarizzazione);

Art. 9 – Installazioni nell'area del centro storico

Per tutte le installazioni nell'area del centro storico al fine di limitare l'impatto visivo e garantire, per quanto possibile, armonia con l'ambiente circostante, dato il contesto di particolare pregio architettonico, saranno prescritti tutti gli opportuni sistemi di mascheramento.

Art. 10 – Estensori telefonici

Nella comprovata necessità di garantire una miglior copertura del servizio in taluni ambienti, soprattutto interni, potrà essere autorizzata l'installazione dei cosiddetti "miniripetitori" o estensori telefonici: tali apparati non dovranno comunque essere installati sulle pareti perimetrali degli edifici ad uso residenziale, scolastico e sanitario.

Art. 11 – Delocalizzazione degli impianti esistenti

Gli impianti preesistenti i cui siti non siano inseriti nella pianificazione comunale dovranno confluire nella medesima: il loro trasferimento deve avvenire, a cura e costo dei gestori, nei tempi e modi concordati coi medesimi al fine di garantire la continuità del servizio di telefonia.

Art. 12 – Impianti provvisori

Ferme restando le previsioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 25/2001, come integrate dalla D.G.R. 16.3.2004 n. 223, salva una espressa autorizzazione comunale in deroga, in ragione di comprovate necessità ed urgenze da parte dei gestori, con l'adozione del Piano Attuativo di iniziativa comunale, con specifica individuazione dei siti, gli impianti provvisori debbono ritenersi non ammissibili nell'ambito del territorio comunale.